



**Tribunale Ordinario di Milano**

**Sezione Lavoro**

Udienza del 01/12/2017

N. 258/2017

**Repubblica Italiana**  
**In nome del Popolo Italiano**

**Il Giudice**

Dr.ssa Laura Bertoli quale giudice del lavoro ha  
pronunciato la seguente

**Sentenza**

nella causa promossa

da

**GIUSEPPE CAMPAGNA** (C.F. CMPGPP71H18F839R) con  
il patrocinio dell'avv. LOPA ROBERTO, elettivamente domiciliato in  
Monza, via Cavour n. 2 presso il difensore avv. LOPA ROBERTO

**RICORRENTE**

contro

**ALLSYSTEM SPA** (C.F. 01579830025) con il patrocinio  
dell'avv. GINELLA DANIELE EDOARDO e dell'avv. Dante Fiore,  
elettivamente domiciliato in VIA PEYRON, 10 in TORINO presso il  
difensore avv. GINELLA DANIELE EDOARDO

**RESISTENTE**



e contro

**INPS**, con il patrocinio dell'avv. MOSTACCHI SILVANA,  
elettivamente domiciliato in via Savarè n 1 in MILANO presso il  
difensore avv. MOSTACCHI SILVANA

Terzo chiamato

con ricorso depositato in data 9.1.2017

avente ad oggetto: risarcimento danni – indennità di malattia

all'udienza di discussione i procuratori concludevano come in  
atti

**P.Q.M.**

definitivamente pronunciando,

accertato l'inadempimento di ALLSYSTEM s.p.a. all'obbligo  
di comunicare a Giuseppe Campagna la programmazione dei turni di  
servizio per periodi almeno quindicinali, condanna la società ad  
adempiere agli obblighi di cui all'art. 11 Contratto Integrativo  
Provinciale per gli Istituti di Vigilanza Privata e a corrispondere al  
ricorrente Giuseppe Campagna la somma di euro 2000,00 a titolo di  
risarcimento per il periodo dal 1-1-2012 al 31-12-2016, oltre interessi  
e rivalutazione dalla sentenza al saldo;

accerta il diritto del ricorrente Giuseppe Campagna  
all'assegnazione, da parte di Allsystem s.p.a., della "normale località  
di lavoro", ai sensi dell'art. 13 Contratto Integrativo Provinciale per gli  
Istituti di Vigilanza Privata;

accerta l'insussistenza del diritto di Giuseppe Campagna a  
vedersi anticipata da parte di Allsystem s.p.a. l'indennità di malattia  
nei periodi di sospensione dal rapporto di lavoro nei termini di cui in  
motivazione;

dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla  
domanda di cui al punto 9 del ricorso;



condanna ALLSYSTEM SPA a rifondere a Giuseppe Campagna le spese di lite, liquidate in euro 2000,00 per compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, con distrazione a favore dell'avv. Lopa;

compensa le spese tra le altri parti del giudizio.

Sentenza esecutiva.

Motivazione entro 60 giorni dal dispositivo

Milano, 1.12.2017

Il Giudice  
Laura Bertoli

